



COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

DETERMINAZIONE SINDACALE N.68 DEL 10/10/2012

Oggetto: TARSU - Determinazione tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2012.

Il Sindaco

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (il quale a norma dell'articolo 4 della Legge 23/10/1992, n. 421, revisiona e armonizza la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28/07/95, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, giusto quanto statuito dal citato decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507;

Considerato che:

- nell'introdurre la nuova Tia (tariffa integrata ambientale), il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (codice dell'Ambiente) all'art. 238 comma 11, dispone che in attesa dell'approvazione dei regolamenti sulla tariffa riformata continuano ad applicarsi *"le discipline regolamentari previgenti"*;
- in attesa della piena applicabilità della nuova tariffa integrata ambientale prevista ed introdotta dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, dovuta alla mancata emanazione del regolamento di attuazione della tariffa per la gestione dei rifiuti occorre creare tutte le condizioni per non eliminare la relativa voce di entrata nel bilancio per l'esercizio in corso per la copertura del servizio;
- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs n. 23 del marzo 2011 (*Federalismo Municipale*), il quale dispone: *"Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e la tariffa di igiene ambientale (TIA 1). Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA 2)"*;
- in forza dell'art.13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 nella regione Sicilia spetta al Sindaco, quale organo a competenza residuale generale, il potere di determinare le aliquote e le tariffe;
- la competenza del Sindaco nella sopra citata materia, oltre ad essere stata affermata dall'Assessorato Regionale Enti Locali con nota del 6 febbraio 2001, in risposta ad un quesito dell'ARDEL Sicilia, è stata definitivamente riconosciuta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sia in sede giurisdizionale con le sentenze n.ri 420, del 26 luglio 2006 e 455 del 30 giugno 2011 e in sede consultiva parere n. 101, datato 26 aprile 2006;
- l'art. 24, comma 2 dello Statuto Comunale di Nicosia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 17 settembre 2003, non attribuisce espressamente al Consiglio Comunale la competenza in materia di adeguamento delle tariffe;
- per l'esercizio finanziario 2010 le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono state determinate con determinazione sindacale n. 29 del 30 aprile 2010, con effetto dal 1 gennaio 2010, applicate anche per l'anno 2011;

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 10/10/2012, è stato approvato il progetto tecnico - economico relativo al servizio gestione integrata anno 2012, per un ammontare complessivo di € 1.578.056,47, più Iva;

Richiamati:

- la circolare ministeriale n. 95/E del 24 giugno 1994, che ha fornito chiarimenti ed esplicitazioni operative in merito all'applicazione della normativa di cui innanzi;
- l'art. 264 del codice dell'Ambiente, il quale afferma che: per evitare soluzioni di continuità nel regime del prelievo si prevede l'applicazione dei vecchi regolamenti sino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;
- l'art. 265, il quale stabilisce che: le norme regolamentari e tecniche vigenti su raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti nuove norme;

Considerato che:

- negli anni 2009, 2010 e 2011 il Comune di Nicosia ha applicato il regime tariffario Tarsu di cui al D. Lgs. n. 507/93, garantendo la copertura integrale del costo del servizio;
- che la mancata variazione delle tariffe, attualmente in vigore, determina un gettito del ruolo superiore al costo integrale del servizio;
- le tariffe sono determinate sulla base di un confronto tra i dati consuntivi realizzati nell'ultimo esercizio e i dati previsionali relativi ai costi del servizio inerenti l'anno 2012;
- le singole tariffe rappresentano l'incidenza di ciascuna categoria di utenza sul costo complessivo del servizio;

Visto l'art. 69 del D. Lgs. n. 507/93, il quale dispone che entro il 31 ottobre i Comuni deliberano, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie da applicare nell'anno successivo, in base alla classificazione contenuta nel regolamento;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007), che integrando senza abrogarla la disposizione dell'art. 27, comma 8 Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) ha ribadito che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, che ha differito al 31/03/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

Visto il comma 16, quater, art. 29, del decreto legge n. 216/2011 (Decreto Mille Proroghe), convertito con la legge n. 14/2012, il quale ha ulteriormente differito al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;

Visto l'art. 61 del citato D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo;

Vista la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARSU, al fine di assicurare la copertura del costo al quale il Comune è tenuto per legge nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93;

Visto il D.P.R n. 158 del 27 aprile 1999, il quale ha previsto che i Comuni raggiungessero gradualmente, qualora non l'avessero già conseguita, la piena copertura dei costi del servizio, essendo decorsa la fase transitoria di cui all'art. 11 del predetto decreto;

Ritenuto opportuno al fine di garantire entrate sufficienti a finanziare la spesa per tale servizio, ridurre le tariffe già approvate per l'anno 2010, in vigore anche per l'anno 2011, nella misura del 1,15%;

Visto il prospetto delle spese inerenti la determinazione del costo di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2012, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63/2012;

Valutato per l'esercizio 2012 una riduzione della spesa di gestione del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani riconducibile all'aumento del numero dei contribuenti generato dall'intensa attività d'accertamento posta in essere dall'ufficio tributi;

Rilevato che nel bilancio di previsione dell'anno 2012 sarà iscritto un costo d'esercizio per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani pari al costo approvato dal Consiglio Comunale;

Rilevato che l'Amministrazione comunale nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 507/93, intende conseguire un gettito annuo complessivo non inferiore a € 1.735.862,12, pari al 100% del costo di cui in precedenza e ciò per assicurare il conseguimento dei piani d'intervento nel settore ed il miglioramento e potenziamento del servizio, oltre che mantenere l'equilibrio della gestione complessiva nel bilancio dell'anno 2012;

Constatato che nell'ultimo esercizio la copertura integrale del servizio dell'anno 2011 è stato conseguita n.7.547 partite contenute in n. 48 ruoli;

Dato atto che:

- il Comune deve fissare le tariffe per i rifiuti solidi urbani entro il termine improrogabile 31/10/2012;
- le misure delle tariffe vengono determinate prendendo come riferimento la superficie totale dei locali iscritti a ruolo quale risulta dalla procedura informatica in uso ed elaborato in relazione all'emissione dei ruoli Tarsu 2012, agli atti d'ufficio;

Visto l'articolo 13 della Legge Regionale n. 7/92 come modificato dalla Legge Regionale n. 26/93;

Visto l'articolo 33 della Legge Regionale n. 26/93;

Ritenuto, altresì, di dover procedere ad una riduzione delle tariffe nel rispetto dell'obbligo di copertura totale del costo del servizio, come richiede la legislazione vigente in materia e, in conseguenza dover determinare le tariffe di che trattasi;

Esaminato il prospetto dei costi anno 2012, afferenti il costo del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 10 ottobre 2012;

D E T E R M I N A

- Di ridurre per l'anno 2012, nella misura del 1,15%, le tariffe in vigore negli anni 2010 e 2011, relative ai locali ed alle aree scoperte soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di fissarle nel modo che segue:

Categoria	Denominazione categoria riferita al decreto legislativo 507/93 e tariffa applicabile €/mq per l'anno 2012
-----------	---

- **A** Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sali teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare € **4,65**
- **B** Complessi commerciali all'ingrosso o con superficie espositive, aree ricreative, turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati, distributori di carburanti € **3,19**
- **C** Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze esercizi alberghieri
 - **C1** abitazioni civili e pertinenze, assistenza e beneficenza € **2,69**
 - **C1a** abitazioni con unico occupante, a disposizione e residente estero con riduzione del 33,33% € **1,79**
 - **C1b** abitazioni fuori zona o in ricostruzione € **0,00**
 - **C1c** abitazione fuori area di raccolta da ml 0 a 500 con riduzione del 60% € **1,09**
 - **C1d** abitazione fuori l'area di raccolta da ml 501 a ml 1000 con riduzione dell'75% € **0,68**
 - **C1e** abitazione fuori l'area di raccolta oltre ml 1000 con riduzione dell'85% € **0,40**
 - **C2** alberghi ed hotel € **6,33**
 - **C3** caserme, carceri, ospedali e case di riposo € **5,28**
- **D** Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelli di cui alla lettera B, E, F.
 - **D1** Circoli sportivi e ricreativi, studi professionali, studi medici, uffici pubblici e privati € **5,38**
 - **D2** Sale giochi, discoteche e videogiochi € **5,07**
- **E** Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
 - **E1** Negozi di beni durevoli di vendita all'ingrosso e al dettaglio, negozi, parrucchieri estetisti farmacie € **5,70**
 - **E2** Botteghe e laboratori artigianali € **6,64**
- **F** Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Pubblici esercizi, trattorie, ristoranti, bar ecc. € **7,18**
- Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa o qualitativa a produrre rifiuti.

Dare atto che:

- con l'applicazione delle superiori tariffe il gettito pari a € 1.735.862,12, coprirà per il 100% il costo complessivo del servizio di nettezza urbana per l'anno 2012;
- La somma presunta da iscriversi in bilancio comprenderà l'addizionale Eca e Meca con un introito presunto pari al 10% del tributo netto.

Nicosia li, 10 ottobre 2012



Il Sindaco
dott. Sergio Malfitano